

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-500 del 04/03/2016
Oggetto	D.Lgs 152/06 e smi - L.R. 3/99 - L.R. 5/06 - L.R. 21/12 - UNIRECUPERI SRL. Impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in comune di Ferrara. Rinnovo atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 54492/2006
Proposta	n. PDET-AMB-2016-503 del 04/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. n. 3/99 - L.R. 5/06 – L.R. 21/12. Società **UNIRECUPERI SRL**. Autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Ferrara. Rinnovo atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 54492 del 12.06.2006 e smi.

LA RESPONSABILE

- **Vista** la domanda presentata alla Provincia di Ferrara in data 21.10.2015, assunta al protocollo della Provincia con n. 69529, dalla società UNIRECUPERI SRL con sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 10 ed impianto in Comune di Ferrara, via Gessi n. 14, località Cassana;
- **Considerato** che l'istanza riguarda il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto P.G. n. 54492 del 12.06.2006 e smi;
- **Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- **Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- **Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- **Vista** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- **Viste** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti

Visti:

- il D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. n. 52 del 18.02.2011;
- la L.R. n. 3/99, modificata dalla L.R. n. 22/00;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 4/07;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 56/14;
- la L.R. 17/14, art. 48

Richiamati i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- P.g. n. 54492 del 12.06.2006 relativo a “autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento R3-R4-R5, deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 di RS non pericolosi in Comune di Ferrara;
- P.g.n. 67279 del 7.08.2009 di modifica dell’atto di cui sopra;
- P.g.n. 58163 del 12.07.2012 di modifica dell’atto di cui sopra;

- n. 10543 del 11.09.2013 di modifica dell'atto di cui sopra;
- n. 6133 del 1.10.2014 di modifica dell'atto di cui sopra;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 12.11.2015, P.g. della Provincia di Ferrara n. 66013, in cui si è approvato il rinnovo dell'autorizzazione previa acquisizione del parere del Comune di Ferrara relativo agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i quali sono state richieste in sede di Conferenza alcuni chiarimenti e si è quindi sospeso il procedimento;

Viste le integrazioni fornite dalla società assunte al P.G. della Provincia con n. 80770 del 3.12.2015;

Visto il parere del Comune di Ferrara assunto al P.G. della Provincia di Ferrara al n. 86354 del 30.12.2015;

Dato atto che con nota P.G. n. 70223 del 22.10.2015 della Provincia di Ferrara è stato avviato il procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni;

- **Dato atto** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- **Preso atto** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

A U T O R I Z Z A

la società **UNIRECUPERI SRL**, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 10 ed impianto in Comune di Ferrara, via Gessi n. 14, località Cassana, CF 01846090353:

1. RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 3/99, integrata dalla L.R. 22/00, dalla L.R. 5/06 e dalla L.R. 21/12 ed alle seguenti prescrizioni:

1.1 L'area interessata dalle attività di recupero (R12-R3-R4-R5), deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;

1.2 L'esercizio di tali attività dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;

1.3 Alle operazioni di cernita (R12), recupero (R3-R4-R5), deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) verranno sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

020110 rifiuti metallici

030101 scarti di corteccia e sughero

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

030301 scarti di corteccia e legno

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali)

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramica

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 06 04 altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
170901, 170902, 170903

19 01 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003

19 12 01 carta e cartone

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 1912911*

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 200137

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 07 rifiuti ingombranti

1.4 Alle operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) potranno essere sottoposti esclusivamente i seguenti rifiuti non pericolosi:

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 22 componenti non specificate altrimenti

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04 11 cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

20 02 02 terra e rocce

20 03 03 residui della pulizia stradale

1.5 Alle operazioni di messa in riserva (R13) potranno essere sottoposti esclusivamente i seguenti rifiuti pericolosi:

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi , diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 06 01 * batterie al piombo

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

16 06 03 * batterie contenenti mercurio

20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06

20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

1.6 il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti speciali non pericolosi di cui ai **punti 1.3 e 1.4** precedente non potrà superare le **5.000 tonnellate**;

1.7 il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti speciali pericolosi di cui al **punto 1.5** precedente non potrà superare le **40 tonnellate**;

1.8. il **quantitativo massimo annuale dei rifiuti di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5 precedenti non potrà superare le 29.000 tonnellate**;

1.9 Le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva e trattamento devono essere condotte all'interno dell'area di circa 3.300 mq, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" dotata di cordolo perimetrale di contenimento e la cui pavimentazione è stata realizzata in cemento armato e con una pendenza tale da convogliare le acque meteoriche di dilavamento al disoleatore per il trattamento prima dello scarico nella pubblica fognatura;

1.10 I cumuli dei rifiuti sottoposti alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva non devono superare i 3 metri di altezza;

1.11 L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari , danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

1.12 Gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio costantemente efficienti;

1.13 Dovranno essere rispettate le norme di prevenzione incendi dettati dalle disposizioni vigenti;

1.14 L'esercizio dell'attività dovrà essere condotto in modo da rispettare, in corrispondenza dei ricettori maggiormanete disturbati, i limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente;

1.15 Qualora dovessero giungere delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere al gestore dell'impianto l'effettuazione di misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore;

1.16 E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 , di miscelare tra loro categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

1.17 La società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;

1.18 La società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e aderire alle nuove procedure operative stabilite con modalità e termini dal DM n. 52 del 18 febbraio 2011 e smi riguardante il nuovo sistema informatizzato di tracciabilità per la gestione dei rifiuti pericolosi;

1.19 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

2. SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.lgs 152-2006 e smi, dalle disposizioni del regolamento del Servizio Idrico approvato dall'Agenzia per i servizi pubblici locali della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009 ed alle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Devono essere osservate le condizioni illustrate nella planimetrica unita al presente atto quale parte integrante del presente atto sotto la voce **Allegato B**;
- 2.2 tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 2.3 è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA Spa – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2.4 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 2.5 HERA Spa - Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- 2.6 le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- 2.7 il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 2.8 al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 2.9 Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è

comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

2.10 lo scarico delle acque deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all.B sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, riportata nell'**allegato C** al presente atto ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento
- PC2 pozzetto campionamento
- PC3 pozzetto campionamento

2.11 la società deve identificare mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo i pozzetti di campionamento PC1, PC2, PC3

3. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

L'autorizzazione all'esercizio rilasciata con il presente atto avrà validità **fino al 30.03.2026**, salvo eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in bollo alla società e alla trasmesso ad Arpae S.T., al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Comune di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara e ad Hera spa.

Per l'esercizio dell'attività deve essere costituita a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – Bologna, P.IVA 04290860370, apposita garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di **180 giorni** dalla data di ricevimento del presente atto ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a € **378.000/00 (trecentosettantottomila/00)** così calcolato: 29.000 tonn/a (potenzialità di trattamento annua) x 12,00 euro + 30.000 euro importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti pericolosi, da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003:

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.